# CAMERA DEI DEPUTATI N. 520-39-A

# RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

## (AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **SAMPIETRO UMBERTO**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
**(DE GASPERI)**

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

***nella seduta del 4 maggio 1949***

—

Ratifica del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, concernente autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esposizione dei manifesti ed avvisi al pubblico

***Presentata alla Presidenza il 10 marzo 1953***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Col decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, allo scopo di assicurare, in considerazione della particolare delicatezza della materia, una approfondita ed imparziale valutazione dei provvedimenti adottati a termini dell'articolo 113 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — che sottopone alla preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria di pubblica sicurezza la distribuzione e l'affissione in luogo pubblico o aperto al pubblico di manifesti, scritti e disegni — venne disposto che i provvedimenti dei questori, i quali importino diniego dell'autorizzazione suddetta (sia emessi in sede di ricorso gerarchico avverso analoghe determinazioni addottate dall'autorità locale di pubblica sicurezza, sia emessi direttamente dai questori medesimi) possono essere impugnati con ricorso al procuratore della Repubblica competente per territorio, che decide immediatamente e, comunque, non oltre 48 ore dalla presentazione del gravame,

senza l'osservanza di formalità: e la decisione, se favorevole, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di pubblica sicurezza ed è valida nell'ambito della giurisdizione del tribunale.

Il decreto legislativo è stato ispirato alla ravvisata opportunità che fosse sancito l'intervento del magistrato in ordine ai ricorsi presentati avverso provvedimenti dei questori comportanti il diniego di autorizzazione per l'esposizione di manifesti ed avvisi al pubblico, allo scopo di garantire l'approfondito ed imparziale riesame dei provvedimenti concernenti materia di particolare delicatezza e talvolta anche con riflessi di carattere politico.

È peraltro manifesto che, poiché, in base all'articolo 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza può negare l'autorizzazione, sia nel caso che ritenga che la distribuzione o l'affissione del manifesto integri gli estremi di un reato, sia qualora ravvisi che essa possa turbare l'ordine pubblico, l'intervento del procuratore della Repubblica in materia risulta qualificato nel primo caso, nel mentre esula dalle attribuzioni del magistrato riesaminare e decidere in ordine a provvedimenti amministrativi conseguenti alla valutazione di motivi e di esigenze attinenti ai servizi dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

Ed è perciò che, in sede referente avanti alla I Commissione — nel richiamare l'attenzione perché il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, venisse ratificato e in attesa dell'opportuna revisione delle norme di pubblica sicurezza e della compilazione del nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — si propose una opportuna modifica del testo del decreto stesso, escludendo il ricorso al procuratore della Repubblica avverso i provvedimenti che siano stati emessi in materia dalla autorità di pubblica sicurezza per motivi attinenti all'ordine e alla sicurezza e mantenendo siffatto gravame soltanto nel caso che l'autorizzazione sia stata negata, in quanto si siano ravvisati nella pubblicazione estremi di un reato.

Al riguardo giova considerare che l'attribuzione al procuratore della Repubblica della definizione dei gravami in questione comporta la preclusione dell'esperimento avverso il provvedimento impugnato del ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, essendo tale forma di impugnativa esperibile soltanto contro atti che, oltre a rivestire natura amministrativa, siano emessi da organi dell'Amministrazione; sicché tale ricorso giurisdizionale sarebbe ripristinato avverso quei provvedimenti di autorizzazioni che venissero restituiti alla piena cognizione della autorità amministrativa.

Per i motivi su esposti, la Commissione, onorevoli colleghi, vi propone di ratificare il decreto con le modifiche apportate.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*.

# DISEGNO DI LEGGE

## DEL MINISTERO

—

**Ratifica del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, concernente autorizzazione di di pubblica sicurezza per l'esposizione dei manifesti ed avvisi al pubblico**

ARTICOLO UNICO.

A norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, è ratificato il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, concernente autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esposizione dei manifesti ed avvisi al pubblico.

# DISEGNO DI LEGGE

## DELLA COMMISSIONE

—

**Ratifica con modificazione del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, concernente autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esposizione dei manifesti ed avvisi al pubblico**

ARTICOLO UNICO.

A norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, è ratificato il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, concernente le autorizzazioni di pubblica sicurezza per l'esposizione dei manifesti ed avvisi al pubblico, *con la seguente modificazione:*

*Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« I provvedimenti dei questori che importino diniego della licenza prevista dall'articolo 113, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel caso in cui la diffusione degli stampati, scritti o disegni sia stata ritenuta costituire un reato, sono impugnabili con ricorso al procuratore della Repubblica competente per territorio, che decide immediatamente e, comunque, non oltre le 48 ore dalla relativa presentazione, senza l'osservanza di formalità ».